



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Provincia di Livorno

57034 Marina di Campo (LI) -Tel. +39 +565 976976 fax 976921 - C. F. 82001510492 P. IVA 00919910497

VINCOLO IDROGEOLOGICO

REGOLAMENTO COMUNALE

Procedure e Norme Tecniche

**Approvato con Del. Cons. Com.
n. 11 del 31/03/2004**

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione**
- Art. 2 - Tipologia delle procedure**

TITOLO II - IL PROCEDIMENTO

- Art. 3 - Inizio del procedimento**
- Art. 4 - Documentazione a corredo delle istanze**
- Art. 5 - Tempi delle procedure**
 - 1. Autorizzazione**
 - 2. Dichiarazione**
- Art. 6 - Varianti**
- Art. 7 - Istruttoria**
- Art. 8 - Termine della procedura**

TITOLO III - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

- Art. 9 - Comunicazione al richiedente**

TITOLO IV - NORME TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE

- Art. 10 - Disposizioni generali**
- Art. 11 - Aree franose**
- Art. 12 - Movimenti di terreno**
- Art. 13 - Regimazione delle acque di superficie.**
- Art. 14 - Prevenzione degli incendi boschivi**
- Art. 15 - Inerbimento e piantumazione del suolo**
- Art. 16 - Viabilità**
- Art. 17 - Opere lineari**
- Art. 18 - Interventi sui corsi d'acqua**
- Art. 19 - Attività estrattive e piani di ripristino**
- Art. 20 - Apertura di nuove attività estrattive**
- Art. 21 - Proroga del piano di coltivazione**
- Art. 22 - Ampliamento del piano di coltivazione**
- Art. 23 - Variante al piano di coltivazione**
- Art. 24 - Riattivazione di attività estrattive**

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 – Norme finali**

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il procedimento di competenza comunale in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della L.R.T. 39/2000 e ss.mm. e del D.P.G.R.T. n. 48/R del 8/8/2003.

Le procedure di cui al presente atto si applicano ai terreni vincolati a fini idrogeologici ai sensi del R.D.L. 3267 del 30/12/1923, nonché nelle zone boscate ed in quelle ad esse assimilate così come definite ai sensi dell'art. 3 della L.R.T. 39/2000 e ss.mm. e dell'art. 2 del D.P.G.R.T. n. 48/R del 8/8/2003.

Art. 2 – Tipologia delle procedure

Gli interventi soggetti ad autorizzazione, dichiarazione, nonché quelli liberamente esercitabili sono individuati in conformità a quanto stabilito agli Artt. 98, 99, 100 e 101 del Titolo III – Capo III del D.P.G.R.T. n. 48/R del 8/8/2003. In particolare le sanatorie ai sensi della L.R. 52/99 e ss.mm. sono soggette ad autorizzazione.

TITOLO II - IL PROCEDIMENTO

Art. 3 – Inizio del procedimento

L'inizio del procedimento amministrativo è determinato dall'assunzione al protocollo generale dell'Amministrazione dell'istanza o di altro atto che, comunque, risulti idoneo a dare ad esso avvio.

Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni devono essere corredate dalla documentazione di cui all'art.4

Art. 4 - Documentazione a corredo delle istanze

1. Le istanze presentate dai soggetti di cui all'art. 71 del D.P.G.R.T. n. 48/R del 8/8/2003, in copia unica, devono senz'altro contenere:

- a) Domanda secondo i modelli predisposti dall'Amministrazione;
- b) Documentazione o autocertificazione a termine di legge in merito al titolo di disponibilità;
- c) Copia dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria;
- d) Dichiarazione che l'intervento ricade in area boscata o assimilata a bosco ai sensi dell'art. 3 della L.R.T. 39/2000 e ss.mm. e dell'art. 2 del D.P.G.R.T. n. 48/R del 8/8/2003 (per le zone esterne alla perimetrazione del Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267 del 30/12/1923)
- e) Impegno:
 - Nel caso di dichiarazioni, a rispettare le norme tecniche previste al Titolo III - Capo I - Sezione II del D.P.G.R.T. n. 48/R del 8/8/2003, le disposizioni e condizioni indicate per ciascun opera o movimento di terreno, quanto indicato nella dichiarazione, nonché le norme tecniche di cui al presente regolamento e le eventuali prescrizioni impartite dall'Amministrazione;
 - Nel caso di richieste di autorizzazione, a rispettare quanto indicato nella domanda e/o nel progetto presentato nonché le eventuali prescrizioni impartite dall'Amministrazione in sede di autorizzazione;
- f) Individuazione dell'area su planimetrica catastale aggiornata;
- g) Individuazione dell'area su carta topografica in scala 1:10.000 o 1:5000 e 1:2.000;
- h) Documentazione fotografica dei terreni oggetto dei lavori;
- i) Progetto delle opere o dei lavori comprensivo di relazione tecnica e di elaborati grafici illustranti lo stato attuale, di progetto e sovrapposto con planimetrie e sezioni in scala e numero adeguati a rappresentare lo stato dei luoghi, le opere in progetto e relativo intorno significativo, gli scavi e i riporti di terreno previsti, nonché gli interventi in seno alla vegetazione con specificazione della tipologia della stessa.
- j) Relazione geologica e geotecnica redatta da tecnico abilitato, quando prescritta ai sensi del D.P.G.R.T. n. 48/R del 8/8/2003 e comunque quando ritenuta necessaria in funzione delle modifiche indotte al regime idrogeologico o della natura dei terreni.
- k) Progetto esecutivo delle opere nei casi previsti dal D.P.G.R.T. n. 48/R del 8/8/2003.

3. Per le istanze relative alle attività estrattive la documentazione da allegare è specificatamente dettagliata al successivo art. 20.

4. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera prevista comporti anche la trasformazione del bosco per un superficie superiore ai 2000 metri quadrati, la richiesta dovrà essere corredata da uno specifico progetto redatto in conformità a quanto stabilito all'art. 81 del D.P.G.R.T. n. 48/R del 8/8/2003.
5. Nei casi in cui l'intervento preveda trasformazioni del bosco inferiori ai 2000 metri quadrati e/o l'eliminazione di vegetazione di interesse forestale tutelata dalla LRT 39/2000 e ss.mm, si deve integrare la documentazione con la specificazione delle tipologie e specie forestali da eliminare e relative quantità.

Art. 5 – Tempi delle procedure

1. Autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dalla data di assunzione in protocollo, fatto salvo la richiesta di documentazione integrativa.

La documentazione integrativa può essere richiesta al fine di renderla congruente con quella prescritta ai sensi dell'Art. 4 del presente regolamento.

Una ulteriore interruzione dei termini è ammessa anche nel caso in cui, nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa, si rendessero necessari eventuali approfondimenti tecnici e/o modifiche progettuali finalizzate alla tutela idrogeologica dei terreni.

In ogni caso la richiesta di documentazione interrompe i termini del procedimento.

Nel caso di richiesta di documentazione integrativa, l'autorizzazione viene rilasciata entro 60 giorni dall'acquisizione della documentazione richiesta.

Qualora la documentazione integrativa richiesta non pervenga entro 180 giorni a decorre dalla data di ricevimento della comunicazione, l'istanza verrà archiviata e ne verrà data opportuna comunicazione al richiedente.

2. Dichiarazione

La dichiarazione è presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio dei lavori.

Trascorso tale termini l'interessato potrà procedere all'esecuzione dei lavori.

Entro il suddetto termine è facoltà dell'Amm. Comunale dettare prescrizioni integrative finalizzate alla tutela idrogeologica dei terreni.

Art. 6 Varianti

L'autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera relative a lavori od opere per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del Vincolo idrogeologico, sono acquisite per silenzio assenso decorsi 45 giorni dalla data di assunzione in protocollo della richiesta, a condizione che la variante non preveda:

- a) Variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
- b) Variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati

Per l'acquisizione delle autorizzazioni per silenzio assenso di cui al presente punto, la variante deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni attraverso elaborati grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione del progetto. Le autorizzazioni di cui al presente punto hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.

Le varianti non ricomprese nel presente articolo sono soggette ad autorizzazione.

Art. 7 – Istruttoria

L'istruttoria viene svolta dall'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione secondo quanto disposto dal responsabile dell'Area Tecnica e si conclude con un rapporto tecnico.

E facoltà del responsabile dell'Area Tecnica e/o del soggetto delegato all'istruttoria dell'istanza effettuare eventuali sopralluoghi.

Per eventuali richieste di sopralluoghi preventivi alla presentazione della pratica dovrà essere versato un contributo pari ad euro 30,00 da versare presso il servizio tesoreria comunale.

Art. 8 – Termine della procedura

1. Acquisito il rapporto tecnico viene predisposto l'atto autorizzativo. Il provvedimento deve essere motivato e la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche e tecniche che hanno determinato le decisioni dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. Il provvedimento deve indicare il termine temporale della sua validità. Il termine della validità, in funzione della tipologia dell'atto, viene stabilito in conformità all'art. 72 del D.P.G.R.T. n. 48/R del 8/8/2003.

3. Per le attività di cava e torbiera la validità dell'autorizzazione a fini idrogeologici si uniforma ai termini dell'autorizzazione comunale ai sensi della L.R. 3/11/98 n. 78. Autorizzazioni di durata più limitata devono essere motivate e connesse a reali esigenze di verifica delle condizioni idrogeologiche dei siti di estrattivi.
4. Il provvedimento viene inviato, entro i termini di cui all'art. 5, all'interessato, presso il domicilio da questi indicato, di norma a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Art. 9 – Comunicazione al richiedente

Il responsabile della procedura provvede, entro 15 giorni dalla data di assunzione in protocollo dell'istanza o della dichiarazione, ad inviare al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e ss.mm.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda alle norme sul Procedimento Amministrativo di cui alla L. 241/90 e ss.mm.

TITOLO IV - NORME TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE

Art. 10 – Disposizioni generali

1. Le norme del presente Titolo hanno carattere generale e contenuti vincolanti; devono pertanto essere rispettate dagli incaricati dell'istruttoria tecnica, dai proponenti e dai loro tecnici progettisti, ad integrazione di quanto stabilito dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 11 marzo 1988, in particolare al punto B.5.
2. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modifica dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, con o senza la realizzazione di opere costruttive, nonché l'esecuzione di riporti di terreno devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni; le suddette indagini geologiche dovranno essere svolte in conformità a quanto disposto dall'art. 75 del D.P.G.R.T. 48/R.
3. Le norme del presente Titolo possono, eccezionalmente, essere diversamente applicate in funzione delle caratteristiche tecniche del progetto o di quelle fisiche del territorio interessato; in tal caso, comunque, devono essere chiaramente evidenziati i criteri adottati, fornendone ampia e documentata giustificazione.
4. Il mancato rispetto, in sede di progettazione, delle suddette norme tecniche può determinare la reiezione dell'istanza o della dichiarazione, ovvero il diniego dell'autorizzazione, con conseguente necessità di presentazione di un nuovo progetto redatto in conformità alle stesse.

Art. 11 – Aree franose

Di norma sono vietati interventi edificatori ed infrastrutturali nelle zone in frana attiva così come individuate negli elaborati del Piano di Bacino.

In queste aree, taluni interventi edificatori e infrastrutturali possono essere previsti unicamente se supportati da adeguati studi e progettazione che dimostrino, con specifiche indagini in situ ed idonee soluzioni tecniche, la eliminazione del rischio e della pericolosità nella zona; in ogni caso gli interventi non potranno essere attuati prima della realizzazione delle opere necessarie per la eliminazione del rischio e della pericolosità.

Art. 12 - Movimenti di terreno

1. Negli elaborati di progetto deve essere riportato il calcolo dei volumi di sterro e riporto, le modalità di esecuzione e di smaltimento dell'eventuale eccedenza che, di norma, deve essere conferita a discarica od altra area autorizzata.
2. per sbancamenti e riporti inferiori a 1,50 m di altezza, con pendenza non superiore al 100%, di norma, non sono necessarie verifiche di stabilità.
3. I movimenti terra di cui al comma 2 possono essere realizzati prevedendo il solo inerbimento con essenze erbacee stabilizzanti.
4. Per sbancamenti e riporti di altezza compresa tra 1,50 m e 3,0 m e volume inferiore a 500 mc., non protetti da muri di contenimento, deve essere presentata un'analisi di stabilità della zona oggetto dei lavori in funzione della natura dei terreni interessati, utilizzando eventualmente parametri geotecnici standard di cui deve essere fornita adeguata giustificazione.

5. Per sbancamenti e riporti di altezza compresa tra 3,0 m e 5,0 m, per volumi di sterro e riporto compresi tra 500 mc. e 1000 mc. la progettazione deve essere corredata da accurata indagine geologico-tecnica, con verifiche di stabilità estese ad un intorno significativo in funzione delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati.
6. Per sbancamenti e riporti di altezza superiore a 5,0 m, per volumi di sterro e riporto superiori a 1000 mc. la progettazione deve essere corredata da una verifica di stabilità del versante. In tali casi la relazione tecnica e quella geologica devono fornire precise indicazioni delle opere idonee a garantire il mantenimento dell'equilibrio del versante.
7. La progettazione deve tenere conto della morfologia del terreno al fine di limitare sbancamenti e riporti.
8. Sui terreni caratterizzati da successioni argilloscistose, marnoscistose o da formazioni stratificate con giacitura a franapoggio meno inclinata del pendio, ove i versanti presentino pendenze superiori al 25%, devono essere limitati gli sterri e, soprattutto, i riporti adottando criteri progettuali che tendano a modellare gli interventi secondo la morfologia esistente. In queste aree sono da escludere interventi di sub-irrigazione e le acque meteoriche devono essere incanalate e smaltite in funzione delle linee naturali di deflusso, con realizzazione delle opportune opere di salvaguardia di cui al successivo art.13. In queste zone per sterri e riporti di altezza superiore a 3,0 m si applica quanto previsto al comma 6; per sterri e riporti compresi tra 1,5 e 3,0 m, si applica quanto previsto al comma 5.
9. I muri a retta, idoneamente dimensionati, devono essere muniti di adeguato drenaggio, con dispositivi controllabili con appositi pozzetti per la captazione e l'allontanamento delle acque di risulta. Le acque di risulta devono essere immesse in rete pubblica o convogliate in impluvi naturali, in entrambe i casi gli elaborati progettuali devono fornire specifica indicazione dei punti di immissione.

Art. 13 Regimazione delle acque di superficie.

1. Per i Piani attuativi, di lottizzazione, di ripristino ambientale e per le attività estrattive, devono essere corredati da un progetto complessivo di regimazione delle acque meteoriche con individuazione delle linee di impluvio, delle superfici impermeabilizzate e delle opere di regimazione e smaltimento, nonché da una analisi quantitativa dei vari flussi idrici al fine di limitare le modifiche indotte al regime idraulico naturale e, di conseguenza, ridurre ovvero escludere fenomeni erosivi indotti. Per quanto riguarda la realizzazione di superfici impermeabili devono essere rispettate le indicazioni di cui alla D.C.R.T. 12/2000 di approvazione del PIT.
2. Tutte le acque di espluvio dei manufatti devono essere raccolte con idonee opere idrauliche (canalette, caditoie, tubazioni, ecc.), che ne garantiscano il rapido e completo deflusso.
3. Ogni genere di tubatura idraulica interrata deve essere realizzata a regola d'arte, in modo da evitare rotture suscettibili di determinare scadimento delle caratteristiche geomeccaniche del terreno.
4. In presenza di suoli argillosi, formazioni argilloscistose fortemente alterate assoggettabile, per imbibizione, a fenomeni di collasso gravitativo, devono essere previste tubazioni per lo smaltimento delle acque bianche e nere, realizzate con materiali flessibili, senza soluzione di continuità tra un pozzetto e l'altro e, di norma, poste in opera con andamento blandamente sinuoso, nonché immerse in letto di sabbia, in modo da non subire danni a seguito di eventuali assestamenti del terreno.
5. Al fine di limitare l'incremento delle acque canalizzate a seguito di estese opere di impermeabilizzazione, le acque piovane devono essere, di norma, convogliate in uno o più serbatoi muniti di dispositivo di troppo pieno a svuotamento lento, riversanti in fognatura o in linee di impluvio naturale, che permettano di stoccare almeno il 30% della piovosità media annua degli ultimi 30 anni. Questi serbatoi devono avere la funzione di normalizzare le acque di deflusso provenienti dalle superfici impermeabilizzate, oltre che di acquisire una riserva idrica estiva, per almeno in 70% del volume stoccato, utile a fini antincendio. Situazioni progettuali diverse devono essere esaurientemente motivate.

Art. 14 Prevenzione degli incendi boschivi

1. Di norma lungo tutto il perimetro delle aree oggetto di interventi edilizi e similari, a confine con il bosco o la macchia mediterranea deve essere realizzato un impianto antincendio (tubazioni, bocchette UNI poste ad intervalli di 20 m, idranti e pompe ad alimentazione indipendente dall'erogazione pubblica di energia elettrica) che sia in grado di utilizzare anche le riserve idriche di cui all'art. 13 comma 5. La lunghezza delle manichette a dotazione di ciascun idrante, più la lunghezza del getto d'acqua, devono essere in grado di coprire una fascia boscata di una profondità minima di almeno 30 m.

2. Lungo l'interfaccia urbano forestale, intorno ai singoli edifici, nonché su ciascun lato della nuova viabilità deve essere periodicamente effettuata la ripulitura dei terreni dal sottobosco e dalla vegetazione infestante compreso l'asportazione integrale del materiale vegetale di risulta.

Art. 15 Inerbimento e piantumazione del suolo

1. In sede di progettazione, per le aree non coperte da manufatti di progetto, viabilità e parcheggi, deve essere previsto l'inerbimento e la messa a dimora di essenze arboree e/o arbustive autoctone.
2. Le scarpate in sterro e riporto di altezza e pendenza elevate, devono essere inerbite utilizzando georeti e biostuoie o altri dispositivi atti a garantire una rapida copertura vegetale.
3. Per l'eventuale pavimentazione di superfici adibite a viabilità carrabile e pedonale, ovvero a parcheggio, dovranno essere utilizzate tipologie drenanti in modo da garantire la permeabilità naturale della formazione geologica interessata e mantenere il regime naturale di infiltrazione.

Art. 16 Viabilità

1. Nella realizzazione di nuova viabilità, o adeguamento di quella esistente, devono essere accuratamente progettate le opere idonee a garantire il deflusso delle acque (quali ad esempio fossette laterali, sciacqui trasversali, ecc.), in modo da scongiurare il pericolo che possano determinarsi fenomeni erosivi anche nelle aree circostanti.
2. I tombini devono avere dimensioni idonee a garantire lo smaltimento delle acque, anche in presenza di una consistente portata solida, e devono essere muniti all'imbocco a monte, di un ampio pozzetto di decantazione.
3. Per pendenze superiori al 7-8% devono essere previste, nella sistemazione delle cunette laterali, briglie idonee a limitare la velocità delle acque ed i fenomeni erosivi conseguenti.
4. Devono essere realizzati sciacqui trasversali, posti ad intervalli di lunghezza inversamente proporzionale alla pendenza e, comunque, non superiori a m 30.
5. Per le sedi stradali di nuova realizzazione deve essere presentato un adeguato progetto con indicazione delle opere di sterro e riporto, tramite sezioni trasversali e longitudinali. Per quanto concerne gli sbancamenti, si applica quanto previsto all'articolo 12.

Art. 17 Opere lineari

1. Nella progettazione di infrastrutture lineari (quali elettrodotti, acquedotti, ecc.), tutti i movimenti di terreno e l'asportazione della vegetazione devono essere strettamente limitati alle reali esigenze operative, in modo da arrecare i danni minori possibili alle aree interessate ed all'equilibrio idrogeologico del versante. La relazione tecnica, inoltre, deve fornire precisa indicazione delle macchine operatrici di cui è previsto l'utilizzo per l'esecuzione dei lavori, del loro ingombro e della fascia di terreno, comunque interessata dai lavori medesimi. Gli elaborati tecnici devono evidenziare, con chiarezza ed in scala adeguata, la larghezza delle tagliate.
2. Può essere assentito il taglio dei soli soggetti arborei costituenti obiettivo impedimento al corretto esercizio dell'opera solo se sia stata preventivamente valutata l'eventuale possibilità di potatura e la realistica velocità di accrescimento delle specie interessate.
3. Nella fase esecutiva si deve procedere preliminarmente al taglio raso della vegetazione, con sollecito allontanamento del materiale di risulta in una discarica autorizzata ovvero, se tale materiale è rappresentato da assortimenti mercantili, con accatastamento in spazi vuoti ai margini del bosco.
4. L'accesso con mezzi meccanici ai vari tratti in escavazione nonché il trasporto dei materiali occorrenti, deve avvenire, di norma, attraverso la viabilità esistente. Qualora si renda necessaria l'apertura di piste di servizio a carattere transitorio, queste devono essere previste nel progetto, con tracciato, sezioni e profili studiati in modo da limitare, per quanto possibile, danni di natura idrogeologica ed ambientale ed, in particolare, danni alla vegetazione forestale.
5. Le piste di cui al comma precedente, al termine dei lavori, devono essere ripristinate secondo le indicazioni fornite al successivo comma 7 e, comunque, tenendo conto delle caratteristiche d'uso del suolo prima dell'intervento.
6. Al termine dei lavori deve essere ripristinato lo stato colturale dei luoghi ad eccezione, ove necessari, di una fascia centrale, di larghezza da stabilire di volta in volta, asservita all'impianto posto in opera ed idonea al transito dei mezzi e del personale addetto alla manutenzione dello stesso. Il progetto di ripristino, in ogni caso, deve essere presentato unitamente all'istanza o dichiarazione di cui, rispettivamente, all'articolo 5 comma 1 e 2.

7. Detta fascia centrale deve essere regimata mediante costruzione di soglie di scolo trasversali od a spina di pesce, atte a smaltire le acque piovane di scorrimento superficiale, realizzate con pietrame affogato in una base di cemento e sopraelevate di circa 10 cm rispetto al piano di campagna. Ai due lati della fascia, inoltre, per assicurare lo smaltimento delle acque piovane sull'intera ampiezza della superficie interessata, tali cordonature in pietrame possono proseguire con le stesse modalità di realizzazione, oppure con gratinacce opportunamente raccordate con le cordonature stesse. In ogni caso, la densità di tali opere deve essere così rapportata alla pendenza riscontrata nei singoli tratti da sistemare:
- pendenze superiori al 25%: 1 ogni 10 m;
 - pendenze comprese tra 15 e 25%: 1 ogni 20 m;
 - pendenze inferiori al 15%: 1 ogni 30 m.
- I capifosso, invece, devono essere opportunamente presidiati con opere regimatorie fino allo scarico in canali naturali di scolo con alveo manifestamente stabile, in modo da evitare erosioni e franamenti.
8. In caso di attraversamento di fossi o torrenti, le sponde e l'alveo nei tratti manomessi, nonché la normale regimazione del corso d'acqua, devono essere ripristinati mediante la costruzione di idonee opere, anche in ottemperanza alle prescrizioni eventualmente dettate dalla competente Autorità idraulica.
9. La riduzione in pristino di cui al comma 6 deve, in ogni caso, prevedere:
- che il terreno sia accuratamente conguagliato; eventuali inerti esuberanti le necessità di cantiere devono essere smaltiti in una discarica autorizzata.
 - il reimpianto del bosco, ovvero dell'arbusteto, anche sulle scarpate che verranno a realizzarsi lungo il percorso, utilizzando le stesse essenze arboree o arbustive preesistenti, allevate in fitocelle.
 - che l'esito della piantagione sia assicurato, anche effettuando per almeno tre anni gli interventi colturali (sarchiature, irrigazioni) ed i risarcimenti che si rendano necessari.
 - l'inerbimento con il fine di realizzare l'immediata copertura delle superfici interessate da movimenti di terreno e dall'asportazione del manto vegetale per tutta l'ampiezza della fascia di escavazione, con semina di idonee essenze erbacee, a prevalenza di graminacee.
 - che la piantagione e la semina di cui alle precedenti lettere c) e d), siano effettuate nella stagione propizia immediatamente successiva alla posa in opera dell'impianto.

Art 18 - Interventi sui corsi d'acqua

Sono da escludere interventi edificatori, salvo le opere idrauliche, ad una distanza inferiore a 10 m misurati a partire dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda.

Interventi di intubamento dei corsi d'acqua, di norma, non devono essere previsti. L'eventuale esecuzione di tali opere, comunque, deve essere accompagnata da adeguato studio idraulico del bacino sotteso, con verifica della portata di massima piena, con tempi di ritorno duecentennali, secondo la normativa vigente, utilizzando dati di piovosità relativi ad almeno un trentennio, nonché dal rilievo di dettaglio della conformazione geologica e geomorfologica della zona, in scala non inferiore ad 1 : 5.000.

Art. 19 - Attività estrattive e piani di ripristino

- Alle istanze relative ad attività estrattive, o ripristino ambientale ad esse conseguenti, si applicano le norme di cui agli articoli 20, 21, 22, 23 e 24.
- Per gli interventi di ripristino ambientale con prelievo di materiali inerti, deve essere presentato, oltre a quanto previsto al comma precedente, un idoneo piano di ripristino con rappresentazione grafica, a curve di livello, dello stato iniziale e finale, sezioni in numero adeguato, il programma di rinaturalizzazione ed i provvedimenti per il ripristino vegetativo dell'area, nonché la tipologia dei materiali da utilizzare per l'intervento.

Art. 20 - Apertura di nuove attività estrattive

- Ai fini dell'autorizzazione all'apertura di nuove attività estrattive, oltre a quanto già indicato nell'articolo 4 del Regolamento, gli elaborati progettuali allegati all'istanza devono anche contenere:
 - Cartografia di inquadramento generale in scala 1:25.000, e 1:10.000, che evidenzia l'area di intervento.
 - Studio idrogeologico di dettaglio comprendente:
 - schema complessivo della circolazione idrica superficiale e sotterranea;
 - individuazione di sorgenti e pozzi;
 - presenza e caratteristiche del flusso idrico sotterraneo;
 - presenza di falde idriche e loro regime (livello medio e massima escursione intorno al livello medio della superficie piezometrica nel corso dell'anno);

- B.5. definizione dei rapporti fiume-falda (direzioni del flusso delle acque sotterranee) nel caso di attività estrattive ubicate in prossimità di corsi d'acqua;
- B.6. utilizzazioni, anche potenziali, delle acque sotterranee;
- B.7. per le attività estrattive di fondovalle, studio idraulico mirato ad accertare la mancanza di interferenze tra l'attività stessa e la dinamica fluviale, nonché l'assenza di influenza dell'intervento sul bilancio del trasporto solido.
- C) Studio vegetazionale comprendente:
- C.1 carta tematica in scala non inferiore a 1 : 10.000 sull'uso attuale del suolo nella zona di intervento e nel territorio circostante, con evidenziazione delle diverse tipologie di bosco (composizione specifica, struttura e densità, età, forme di governo);
- C.2. relazione illustrativa dell'uso del suolo con riferimento alla cartografia di cui al punto C.1, in cui siano descritte in dettaglio le caratteristiche dei boschi e delle condizioni stazionali (caratteristiche fisico-chimiche dei terreni, pendenza, esposizione);
- C.3. valutazione degli effetti previsti sull'assetto vegetazionale preesistente.
- D) Planimetria catastale con individuazione del perimetro del complesso estrattivo ed, al suo interno, con distinzione delle aree per impianti e servizi, delle aree di coltivazione e delle eventuali superfici interessate da rampe di arroccamento, viabilità di cantiere e discariche.
- E) La cartografia di progetto di cui alle successive lettere, deve essere presentata in scala 1 : 2.000 a curve di livello con equidistanza di 2 m.; possono, comunque, essere richieste o accettate scale di maggior dettaglio (1: 500 oppure 1:1.000 in funzione del tipo di intervento).
- F) Planimetria dello stato di fatto, con indicazione dei riferimenti di cui alla precedente lettera D. In questo elaborato devono essere espressamente rappresentati i capisaldi di riferimento dei limiti del complesso estrattivo, nonché quelli relativi alle sezioni di cui alla successiva lettera G. Tali capisaldi, inoltre, devono essere posizionati sul terreno in punti facilmente accessibili e non modificabili durante la fase di coltivazione.
- G) Planimetria, con sezioni interpretative in scala 1: 1.000, della situazione geolitologica nell'area di intervento, redatte con rilevamento diretto; tutti gli elaborati devono evidenziare i limiti del complesso estrattivo e, per le sezioni, l'incidenza del piano di coltivazione.
Devono risultare, in particolare, i sistemi principali di fratturazione, la presenza di faglie e di litoclasti; devono essere individuate le sorgenti presenti nell'area di intervento e quelle più prossime, con evidenziazione di eventuali interferenze dovute all'attuazione del piano di coltivazione, nonché le zone nelle quali l'attività estrattiva intercetta e mette a giorno la falda; le sezioni geologiche devono riportare l'assetto geologico strutturale ed i principali parametri geomeccanici delle famiglie di discontinuità.
- H) Una serie di planimetrie relative agli stati d'avanzamento del piano di coltivazione (FASI), comprendente anche lo stato conclusivo dei lavori (STATO DI FINE LAVORI). In ciascuna tavola devono essere riportati l'assetto del deflusso delle acque superficiali e le opere di salvaguardia previste per mantenere in ogni fase la normale regimazione dei sistemi idrici preesistenti (torrenti, fossi, canali, impluvi).
Devono, inoltre, essere indicate, in ogni fase, le aree per la discarica degli sterili (sia temporanee che permanenti), la localizzazione delle rampe di arroccamento e della viabilità di cantiere, le aree destinate a servizi ed impianti e le zone di escavazione. Le situazioni morfologiche delle zone di escavazione nelle varie fasi del piano di coltivazione devono essere rappresentate esclusivamente mediante curve di livello.
- I) Sezioni topografiche in scala 1 :1.000 relative alle varie fasi del piano di coltivazione, con indicazione, in sovrapposizione, dello stato finale del progetto e della situazione del profilo topografico originario; sulle planimetrie di cui alla lettera H devono, pertanto, essere evidenziati i riferimenti relativi alle sezioni corrispondenti.
- L) Ripristino dei luoghi comprendente:
- L.1 relazione generale integrativa in cui siano evidenziati gli obiettivi e gli interventi del progetto di risistemazione ambientale, da attuarsi, di norma, contestualmente alla coltivazione, in rapporto alla stabilità dei siti estrattivi, alla regolazione della circolazione idrica superficiale e sotterranea, al recupero delle caratteristiche vegetazionali;
- L.2. dettaglio delle opere per la regolazione delle acque superficiali durante la fase di coltivazione ed al termine della risistemazione ambientale;
- L.3. dettaglio delle opere di rinverdimento, di rimboschimento o di rimessa a coltura dei siti estrattivi, specificando:
- le fasi ed i tempi di realizzazione;

- la qualità, quantità e distribuzione dei materiali di riporto necessari al ripristino vegetazionale o colturale;
 - le tecniche di stabilizzazione e di difesa da fenomeni erosivi dei suddetti materiali di riporto;
 - le tecniche di rinverdimento e di rimboschimento, indicando le specie impiegate, le modalità ed i tempi di semina o di messa a dimora, le cure colturali successive, atte a garantire l'efficacia degli interventi.
- M) Planimetrie e sezioni relative al progetto di risistemazione ambientale, impostate possibilmente in riferimento alle fasi del piano di coltivazione definite alla lettera H.
- N) Relazione illustrativa, opportunamente dettagliata, riguardante gli aspetti geologici ed idrogeologici, la situazione di fatto nel suo complesso, il piano di coltivazione e la sua articolazione in fasi, nonché il progetto di sistemazione ambientale (anch'esso articolato in fasi). La relazione, in stretta connessione con gli elaborati grafici prodotti, deve illustrare le scelte progettuali operate, facendo specifico riferimento alla soluzione dei problemi idrogeologici ed ambientali evidenziati.
- O) Fotografie panoramiche idonee ad illustrare le caratteristiche dell'area oggetto di intervento e del territorio limitrofo.

Art. 21 - Proroga del piano di coltivazione

1. La proroga della validità temporale delle autorizzazioni può essere ammessa solo nel caso di prosecuzione nel tempo di attività estrattive già precedentemente autorizzate, senza varianti rispetto al piano di coltivazione originario; può, comunque, essere associata ad istanza di ampliamento o di variante di cui rispettivamente agli articoli 22 e 23.
2. La domanda di proroga deve essere presentata prima della scadenza dell'autorizzazione cui si riferisce, altrimenti si configura il caso di riattivazione di attività estrattiva interrotta di cui al successivo articolo 29.
3. Qualora i lavori, ancorché autorizzati, non abbiano mai avuto inizio, è sufficiente la presentazione della sola istanza, nella quale deve essere fatto esplicito riferimento all'autorizzazione in corso ed alla documentazione ad essa allegata.
4. Negli altri casi, invece, la documentazione da allegare all'istanza consiste in:
 - a) Planimetria dello stato di fatto in scala 1:2.000 a curve di livello con equidistanza di 2 m. Il rilievo planoaltimetrico deve interessare il complesso estrattivo ed un congruo intorno; in esso devono essere indicati i riferimenti catastali ed il perimetro del piano di coltivazione già assentito, con specifico riferimento alle eventuali prescrizioni dettate con la precedente autorizzazione.
 - b) Sezioni topografiche in scala 1:1000, in numero idoneo ad illustrare, in sovrapposizione, lo stato di progetto finale autorizzato e la situazione del profilo topografico originario.
 - c) Sezioni geologiche in scala 1:1.000. in numero idoneo ad evidenziare l'assetto geolitologico e strutturale in relazione allo stato di avanzamento dei fronti di scavo.
 - d) Relazione illustrativa concernente lo stato di avanzamento del piano di coltivazione, gli aspetti geologici (evidenziando le eventuali nuove situazioni riscontrate), l'assetto idrogeologico (riferito alla situazione previsionale), le opere di salvaguardia realizzate su prescrizione comunale ed i risultati raggiunti dalla risistemazione ambientale realizzata.
 - e) Fotografie panoramiche idonee a documentare lo stato di avanzamento del progetto di coltivazione autorizzato.

Art. 22 - Ampliamento del piano di coltivazione

1. La norma si applica quando viene richiesta l'estensione delle attività estrattive in aree esterne a quelle oggetto di un piano di coltivazione già autorizzato, ma in continuità fisica con esse.
2. L'istanza di ampliamento può, comunque, essere associata a quella di proroga, di variante e di riattivazione di cui rispettivamente agli articoli 21, 23 e 24.
3. La documentazione da allegare all'istanza consiste negli elaborati già elencati al precedente articolo 20, con riferimento alle aree interessate dall'ampliamento e con onere di evidenziarvi le interconnessioni tra l'area in ampliamento e quella già autorizzata.

Art. 23 - Variante al piano di coltivazione

1. La norma si applica quando sia richiesta la prosecuzione dei lavori di escavazione nell'ambito di un'area oggetto di autorizzazione, apportando sostanziali modifiche al piano di coltivazione già approvato.
2. L'istanza di variante, comunque, può essere associata a quella di proroga, di ampliamento o di riattivazione di cui rispettivamente agli articoli 21, 22 e 24.

3. La documentazione da allegare all'istanza consiste negli elaborati già elencati al precedente articolo 20, con riferimento alla parte del piano di coltivazione interessata da variante e con l'ulteriore onere di mettere in evidenza:
 - a) nelle planimetrie e nelle sezioni, le interconnessioni tra le scelte progettuali in variante e quelle in precedenza autorizzate;
 - b) nelle relazioni, le motivazioni e gli elementi di supporto al nuovo indirizzo progettuale, con particolare riferimento agli aspetti geologici, strutturali ed idrogeologici, rapportati alle previsioni originarie.

Art. 24 - Riattivazione di attività estrattive

1. La norma si applica quando si voglia riprendere la coltivazione di aree che sono già state oggetto di precedenti attività estrattive, interrotte per qualunque causa.
2. La documentazione da allegare all'istanza consiste negli elaborati già elencati al precedente articolo 20, con l'ulteriore onere di mettere in evidenza:
 - a) la durata e le motivazioni dell'interruzione dell'attività estrattiva precedentemente svolta;
 - b) eventuali riferimenti a piani di coltivazione autorizzati in precedenza sulle stesse aree.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Norme finali

1. Il presente Regolamento diventa operante ad avvenuta esecutività della Deliberazione di Consiglio che lo approva.
2. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, nonché l'abrogazione totale o parziale del presente Regolamento, sono deliberate dal Consiglio Comunale, con atto che rechi esplicita menzione del contenuto, previo esame delle commissioni competenti.
3. Il competente ufficio assicura la più ampia conoscenza del regolamento, nelle forme di diffusione ritenute più idonee.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si rimanda alle norme di cui D.P.G.R.T. n. 48/R del 8/8/2003 e della L.R.T. 39/2000 e ss.mm.
5. Per le istanze presentate prima dell'approvazione del presente regolamento, il responsabile accerta la rispondenza delle stesse ai criteri del presente atto e provvede, se del caso, a richiedere documentazione integrativa.
6. Qualora nell'applicazione del presente regolamento sorgessero elementi di contrasto con il D.P.G.R.T. n. 48/R del 8/8/2003, prevalgono le disposizioni di quest'ultimo.